

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

dott.ssa Laura Ceccon Presidente

dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.

dott.ssa Fides Azzolini giudice onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 10569/2014, promosso da

(c.f.), rappresentato/a e difeso/a, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
dall'avv. Antonia Tollot, presso la quale è elettivamente domiciliato in Borgo Porta 7 a Conegliano (TV)

RICORRENTE

contro

(c.f.), senza difesa tecnica a seguito della rinuncia al mandato da parte dell'avv. Bruno
Roma, comunicata, in via telematica, in data 20.06.2018

RESISTENTE

con l'intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO

avente ad oggetto: DIVORZIO CONTENZIOSO cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI

RICORRENTE: Nel merito: 1. Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , celebrato nel Comune di (TV) e sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del citato Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza; 2. Sia dichiarato che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e non avendo nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo connesso e/o comunque derivante dal rapporto matrimoniale; 3. Sia posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare direttamente alla figlia , a titolo di concorso nel mantenimento della medesima, fino a quando non raggiungerà l'indipendenza economica, l'importo mensile pari ad E 500,00 e sia posto, altresì, l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, purché concordate, come tali intendendosi (cfr. Cass. n. 9372/2012) quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano

dall'ordinario regime di vita dei figli; 4. Siano rigettate tutte le domande (ed in specie quella di riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile) e le argomentazioni difensive avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni illustrate in atti. In via istruttoria: A) Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che _____ dall'anno 2011-2012 convive con _____, con il quale ha iniziato una relazione amorosa sin dall'anno 2005"; 2) "Vero che, nel gennaio del 2015, _____ ha sostenuto la spesa per l'acquisto di un nuovo computer portatile, in favore della figlia _____, come da matrice di assegno che si esibisce al teste sub doc.8". i indica a teste, _____.

Rigettarsi le istanze istruttorie formulate dalla controparte in quanto inammissibili per tutte le ragioni già dedotte in memoria ex art. 183 VI co. n. 3 cpc. attorea. Spese di lite integralmente rife, comprese le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014".

RESISTENTE: "Nel merito e in via riconvenzionale: 1) dare atto che la convenuta non si oppone alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio; 2) disporre a carico del signor _____ La corresponsione, direttamente alla signora _____, con decorrenza dal 22 ottobre 2014 (data di deposito del ricorso) di assegno mensile di E 500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento della figlia _____, studentessa, non autosufficiente economicamente, convivente con la madre; rivalutabile annualmente; 3) disporre a carico del signor _____ la corresponsione, direttamente alla signora _____, con decorrenza dal 22 ottobre 2014, del 60% delle spese sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive, di avvio al lavoro per la figlia La.; 4) disporre a carico del signor _____ la corresponsione, con decorrenza dal 22 ottobre 2014, di assegno mensile di divorzio non inferiore ad E 500,00 (cinquecento/00); rivalutabile annualmente; 5) respingere le domande dell'attore, tranne quella di divorzio; 6) spese ed onorari di causa rife".

PM: "Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio".

Fatto e processo

1. _____ - premesso di essere separato da _____, giusta decreto di omologa del Tribunale di Treviso in data 12.10.2006; che le condizioni ivi previste (in particolare, il collocamento paritario della figlia _____ presso i genitori, per periodi alternati di tre mesi, con mantenimento ordinario diretto), non sono più osservate da quando, nel 2009, la ragazza si è iscritta all'università e si è trasferita a Padova per frequentare le lezioni; di corrispondere, da quel momento, ogni mese, direttamente alla figlia, per il suo mantenimento, la somma di E 300,00; di avere invano cercato con la moglie un accordo per instaurare un procedimento congiunto - tutto quanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo a suo carico di pagare direttamente alla figlia la somma mensile di E 300,00, a titolo di mantenimento, senza nulla prevedere in favore del coniuge, economicamente autosufficiente.

2. Costituitasi in giudizio, _____ ha aderito alla domanda di divorzio; ha chiesto, invece, che il contributo di mantenimento per la figlia (da stabilire in E 500,00, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie)

venga corrisposto dal ricorrente in suo favore, mancando una domanda di pagamento diretto da parte della figlia, seppur maggiorenne;

inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto di disporre in suo favore un assegno mensile di divorzio di almeno E 500,00.

2.1. A fondamento delle proprie domande, la ha rappresentato - da una parte - la differente situazione reddituale rispetto a quella del (percependo uno stipendio mensile di E 962,02 a fronte della retribuzione di E 1.836,24 del marito, proprietario, altresì, di un immobile del valore stimato di E 200.000,00) - e dall'altra - la spettanza dell'assegno divorzile in ragione dei criteri risarcitorio e assistenziale di cui all'art. 5 L. 898/70.

3. All'udienza del 22.10.2014, i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del ricorrente il pagamento mensile in favore della di E 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.

4. Quindi, i coniugi si sono costituiti dinanzi al giudice istruttore insistendo nelle rispettive domande, difese e contestazioni.

5. All'udienza di ammissione delle prove è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, avendo il GI ritenuto la causa - documentalmente istruita - matura per la decisione.

6. Frattanto, il procuratore di parte resistente ha rinunciato al mandato, senza che altri ne assumessero la difesa tecnica, malgrado il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni (28.06.2018) all'uopo disposto dal nuovo GI assegnatario del fascicolo.

7. Quindi, all'udienza del 12.07.2018, il ricorrente (unica parte comparsa) ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. abbreviati - come richiesto.

Motivi della decisione

8. Anzitutto, il Collegio ritiene la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

8.1. Infatti:

- i coniugi sono legalmente separati (giusta decreto di omologa del Tribunale di Treviso n. 12568/2006 del 12.10.2006);

- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (19.07.2006);

- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, avendo peraltro la resistente aderito alla domanda di divorzio promossa del coniuge.

9. Il Collegio, inoltre, prende atto dell'adesione del ricorrente alle condizioni di mantenimento della figlia stabilite con l'ordinanza presidenziale - avendo il medesimo corretto, nella propria nota conclusiva, l'errore materiale commesso in sede di precisazione delle conclusioni, dove ha indicato la misura del contributo di mantenimento offerto per la figlia in E 500,00 mensili, in luogo di E 450,00 ("Il deducente, inoltre, è disponibile a continuare a versare, a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia , l'importo pari ad E 450,00, fino a quando elle non avrà raggiunta l'indipendenza economica" - pag. 3).

9.1. Ad avviso del Tribunale, dette condizioni - che poco si discostano dalla richiesta della - devono essere interamente confermate, non essendo emersa, in corso di causa, alcuna sostanziale modifica della condizione patrimoniale e reddituale dei coniugi rappresentata all'udienza presidenziale, né l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia (pur avendo il padre riferito, nella nota conclusiva, che ha terminato il corso di studi universitari e convive con il fidanzato).

9.2. Il Collegio prende atto, altresì, della rinuncia del ricorrente alla richiesta di pagamento diretto alla figlia del contributo al mantenimento per mancanza di una espressa domanda in tal senso da parte di quest'ultima - presupposto richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità per l'accoglimento di simili istanze (ex plurimis, Cass. 11320/2005).

10. Stando così le cose, quindi, l'unica questione controversa rimane quella legata all'assegno divorzile in favore della moglie.

11. A tal riguardo, il Collegio rileva che è pacifico che la conviva con il nuovo compagno (circostanza comprovata anche dalle certificazioni anagrafiche aggiornate al 28.06.2018, depositate dal ricorrente all'udienza tenutasi lo stesso giorno).

11.1. Ebbene è opinione diffusa della giurisprudenza di legittimità che "la formazione di una famiglia di fatto esprima una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto, e quindi, esclude ogni residua solidarietà patrimoniale con l'altro coniuge" (ex plurimis, Cass. 6855/2015; Cass. 2709/2009); tanto basta, quindi, per ritenere l'infondatezza della domanda della resistente.

12. Va comunque considerato che nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha riconosciuto all'assegno divorzile una "funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi", "non (...) finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi", confermando così il definitivo superamento del criterio di attribuzione dell'assegno divorzile come strumentale al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ponendosi, da questo punto di vista, nel solco tracciato dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017).

12.1. Più in dettaglio, Sezioni Unite hanno affermato che "l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro (induce) ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6 L. 898/70 diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico - patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".

13. Ebbene, anche applicando tale principio di diritto, il Collegio ritiene l'insussistenza dei presupposti per disporre un assegno divorzile in favore della resistente, per i motivi che seguono.

14. Va rilevato, anzitutto, che i coniugi non hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi successive a quelle degli anni di imposta 2015 e 2016, sicché deve presumersi che la loro situazione reddituale attuale non abbia subito modificazioni - posto che della relativa prova sarebbero stati onerati.

14.1. Da queste risulta che la - che all'udienza presidenziale ha dichiarato di lavorare presso un supermercato, con contratto part-time a tempo indeterminato - nell'anno di imposta 2015, ha avuto redditi da lavoro dipendente per E 14.665,00 (con applicazione di un'imposta lorda di E 3.373,00), pari a circa E 940,00

mensili; la resistente vive nella casa di proprietà del compagno, _____ (del quale non ha provato lo stato di disoccupazione).

14.2. Viceversa, risulta che il _____, nell'anno di imposta 2014, ha avuto redditi da loro dipendente per E 29.167,15 (con applicazione di un'imposta lorda di E 7.403,52), pari a circa E 1.800,00 mensili; inoltre, il ricorrente risulta essere proprietario di un immobile acquistato al prezzo di E 93.000,00 e pro quota (1/9 ovvero 2/9) di alcuni immobili oggetto della successione materna (la cui massa immobiliare e mobiliare è stata stimata in complessivi E 40.210,00).

14.3. Risulta, inoltre, che è stata venduta la casa coniugale, in comproprietà delle parti.

15. Non sono noti, invece, gli aspetti legati alle aspirazioni lavorative dei coniugi, né agli eventuali sacrifici e o rinunce posti in essere in funzione della famiglia; nemmeno è stato chiarito se la moglie, in costanza di matrimonio (cioè, dal 1988), abbia sempre lavorato.

16. Non sono state indagate nemmeno le ragioni della separazione (avendo le parti formulato istanze generiche sul punto), pronunciata, peraltro, su ricorso consensuale dei coniugi (senza menzione di eventuali profili di addebito).

17. Pertanto, nell'insufficienza del (solo) criterio della disparità reddituale dei coniugi, è evidente l'assenza di elementi che potrebbero giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente (anche) in virtù del richiamato nuovo orientamento della Corte di Cassazione.

18. Visto l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare le spese di lite compensate tra le parti nella misura della metà; la residua parte - liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm. ex DM 37/2018, applicati i parametri previsti per le cause di valore indeterminato di complessità bassa, con riferimento alle fasi effettive del giudizio - è posta a carico della _____ in ragione della maggiore soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data _____ da _____, nato a _____ (_____),

e

, nata a (), , trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
dell'anno al n. , Parte , Serie ;

2. DISPONE che paghi ogni mese, in favore della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di E 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;

3. RIGETTA la domanda di assegno divorzile;

4. DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo la residua parte - liquidata in complessivi E 2.000,00 oltre accessori di legge - a carico di ;

5. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.

Treviso, 20 novembre 2018

Depositata in Cancelleria il 03/12/2018